

CIRCOLARE N. 5/2004

---

## **“Bonus assunzioni”: termine iniziale di presentazione delle istanze per il 2004**

---

© Copyright 2003 Acerbi & Associati®

L'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (cd. "Legge Finanziaria 2003") ha prorogato l'incentivo per l'incremento dell'occupazione previsto dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. "bonus occupazione") fino al 31 dicembre 2006.

La nuova normativa ha:

- a) lasciato inalterati modalità e tempi di rilevazione delle assunzioni, requisiti del lavoratore e del suo contratto (salvo quanto si dirà oltre per i lavoratori di età superiore a 45 anni) di verifica del diritto al mantenimento dell'agevolazione, nonché le cause di decadenza dal beneficio;
- b) mantenuto l'agevolazione nella misura originaria (Euro 413,17, ex Lire 800.000) limitatamente alle nuove assunzioni verificatesi nel periodo 1.10.2000 – fine di ciascun mese del 2003, ma fino a concorrenza dell'incremento occupazionale determinato come differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato esistenti alla data del 7 luglio 2002 e la media del periodo 1.10.1999 – 30.09.2000;
- c) stabilito, per i datori di lavoro con diritto al "bonus" fino al 7 luglio 2002 (cioè di fatto coloro che a tale data avevano un incremento di base occupazionale), un "bonus" di Euro 100 ovvero Euro 150 se il lavoratore a tempo indeterminato ha un'età superiore a 45 anni al momento dell'assunzione (più un ulteriore contributo di Euro 300 in ambedue di casi se l'assunzione è effettuata in zone cd. "obiettivo 1" e in Abruzzo e Molise), limitatamente alle nuove assunzioni verificatesi nel periodo 1.10.2000 – fine di ciascun mese del 2003, ma fino a concorrenza dell'incremento occupazionale determinato come differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato esistenti alla fine di ciascun mese del 2003 e la media del periodo 1.10.1999 – 30.09.2000 diminuito dell'incremento occupazionale determinato come differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato esistenti alla data del 7 luglio 2002 e la media del periodo 1.10.1999 – 30.09.2000;
- d) stabilito, per i datori di lavoro con diritto al "bonus" fino al 7 luglio 2002 (cd. "vecchi datori"), un "bonus" di Euro 100 ovvero Euro 150 se il lavoratore a tempo indeterminato ha un'età superiore a 45 anni al momento dell'assunzione (più un ulteriore contributo di Euro 300 in ambedue di casi se l'assunzione è effettuata in zone cd. "obiettivo 1" e in Abruzzo e Molise), limitatamente alle nuove assunzioni verificatesi nel periodo **1.01.2004 – fine di ciascun mese successivo entro il 31.12.2006**, ma fino a concorrenza dell'incremento occupazionale determinato come differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato esistenti alla fine di ciascun mese e la media del periodo 1.08.2001 – 31.07.2002;
- e) stabilito, per i datori di lavoro senza diritto al "bonus" al 7 luglio 2002 (cd. "nuovi datori"), un "bonus" di Euro 100 ovvero Euro 150 se il lavoratore a tempo indeterminato ha un'età superiore a 45 anni al momento dell'assunzione (più un ulteriore contributo di Euro 300 in ambedue di casi se l'assunzione è effettuata in zone cd. "obiettivo 1" e in Abruzzo e Molise), limitatamente alle nuove assunzioni verificatesi nel periodo 1.01.2003 – fine di ciascun mese successivo entro il 31.12.2006, ma fino a concorrenza dell'incremento occupazionale determinato come differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato esistenti alla fine di ciascun mese e la media del periodo 1.08.2001 – 31.07.2002;
- f) condizionato la fruizione, sempre mediante compensazione, del nuovo "bonus" (cioè quello di Euro 100, 150 o 300) **ad un atto di assenso espressamente adottato dall'Agenzia delle Entrate entro 30 gg. dal ricevimento (principio del "silenzio-diniego") di apposita istanza preventiva** ed in base alla disponibilità dei fondi stanziati: l'istanza - cd. "Mod. ICO" disponibile con le relative istruzioni in formato .pdf nel sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) - ed il cui termine iniziale di presentazione è stato stabilito con apposito provvedimento, **deve essere inviata esclusivamente in via telematica al Centro Operativo di Pescara** direttamente da parte del datore di lavoro, se abilitato, dalla capogruppo o altra società del gruppo abilitata, se il datore di lavoro appartiene ad un gruppo societario, ovvero tramite i soggetti cd. "abilitati"

(professionisti, C.A.F. ecc.), utilizzando il prodotto informatico denominato "CREDITOCCUPAZIONE", gratuitamente reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate nel sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) (è già disponibile la versione 2004).

Per il periodo dal 2004 al 2006 rimangono pertanto applicabili le fattispecie indicate nelle precedenti lettere d) ed e).

Riguardo al punto f) che precede, con provvedimento del 20 giugno 2003, che per Vs. comodità si allega alla presente circolare, l'Agenzia delle Entrate comunicò che il termine iniziale di presentazione delle istanze al Centro Operativo di Pescara fu stabilito a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U. della delibera del Cipe 9 maggio 2003, n. 16, che ha definito il limite finanziario per l'attribuzione dell'ulteriore contributo di 300 Euro mensili per le assunzioni effettuate nei territori svantaggiati (vedi lettere c) d) e e) che precedono). Detta delibera del Cipe fu pubblicata con G.U. 8 luglio 2003 n. 156 e quindi il giorno a partire dal quale è stato possibile inoltrare al Centro operativo di Pescara le istanze fu fissato al 16 luglio 2003.

A partire dal mese di agosto 2003 le istanze possono essere presentate senza particolari termini, tenendo tuttavia conto che dovendo riportare il dato di fine mese degli occupati di fatto normalmente sono inviate nei primi giorni del mese successivo.

Per la fruizione del "bonus" per l'anno 2004 (vedi lettere d), per i "vecchi datori di lavoro" ed e), per i "vecchi datori"), l'istanza va presentata, a partire dalle ore 10 del 2 febbraio p.v., utilizzando il consueto mod. ICO inviato con il software "CREDITOCCUPAZIONE" versione 2004, come detto già disponibile nel sito ministeriale. Si evidenzia che ormai risulta da compilare, con riferimento al quadro B, solo la sezione II.

Si raccomanda pertanto di contattare i propri consulenti del lavoro per prepararsi ad una tempestiva trasmissione delle istanze, la cui analisi, con conseguente attribuzione del credito fino ad esaurimento delle risorse, avviene per ordine cronologico di invio. Si ricorda ancora una volta che in caso di mancata esplicita risposta positiva nel termine di 30 giorni dal ricevimento da parte del Centro Operativo di Pescara la richiesta si intende rifiutata. In assenza di un esplicito riferimento, si ritiene che per il computo di detto termine si applichino le disposizioni di cui all'art. 2963 del codice civile e cioè: non si computa il giorno iniziale (quello di ricevimento dell'istanza da parte del Centro Operativo di Pescara, attestato dalla specifica ricevuta), il termine si verifica con lo spirare del 30esimo giorno successivo che se cade di giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.